

**REGOLAMENTO
DEI PROGETTI COMUNALI
DI INSEGNAMENTO DELLA MUSICA**

**Approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.98 del 30 novembre 1994
esecutiva ai sensi di legge**

In vigore dal 28 dicembre 1994
ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 1

1. Il Comune favorisce la conoscenza e la diffusione della musica.

2. A tal fine organizza progetti di apprendimento della musica nelle sue varie discipline teoriche e pratiche; promuove valorizzando il rapporto con il territorio, manifestazioni ed iniziative utili a diffondere la cultura musicale.

3. In tale senso organizza progetti di apprendimento della musica sulla base di indicazioni programmatiche vincolanti e rispondenti agli obiettivi che esso stesso si è posto.

4. Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti commi si avvale di liberi professionisti, la cui ricerca viene effettuata nei modi e nelle forme di cui ai successivi articoli.

5. I rapporti fra l'Amministrazione comunale e i liberi professionisti sono disciplinati da apposita convenzione da stipularsi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2222 e seguenti e articoli 2229 e seguenti del Codice civile, trattandosi di rapporti di lavoro autonomo e intellettuale.

Articolo 2

1. L'Amministrazione comunale, prima di procedere alla stipula di apposita convenzione professionale con i professionisti per la predisposizione e l'esecuzione dei progetti di apprendimento della musica, richiede, avendo presenti finalità e obiettivi di cui all'articolo 1, agli interessati di documentare e comprovare i seguenti requisiti:

- a) possesso o di diploma di conservatorio o di laurea specifica o titolo equipollente conseguito all'estero;
- b) professionalità e/o esperienza nel campo specifico dell'insegnamento della musica;
- c) adeguato curriculum artistico.

2. La ricerca dei liberi professionisti viene effettuata sulla base di apposito avviso pubblico predisposto dal Sindaco, nel quale vengono indicati i criteri di scelta dei medesimi.

Articolo 3

1. Possono presentare domanda di incarico professionale per la predisposizione e l'esecuzione dei progetti comunali per l'apprendimento della musica tutti i cittadini italiani e stranieri (purché in regola con le norme che ne disciplinano il soggiorno in Italia), in grado di documentare e comprovare il possesso e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

1. Al fine di favorire un'ottimale riuscita dei progetti di apprendimento della musica, la valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2, viene integrata da un colloquio conoscitivo, per il quale l'Amministrazione comunale si avvale dell'opera di un Consulente Esperto in materia di insegnamento della musica appositamente incaricato dal Sindaco come descritto nel successivo articolo 11 del presente Regolamento.

2. Il Consulente Esperto, nell'ambito della propria autonomia, provvede alla valutazione dei professionisti ritenuti idonei ad assumere l'incarico per la predisposizione e l'esecuzione dei progetti comunali per l'apprendimento della musica, utilizzando, a tal fine, lo schema dei criteri di scelta indicato dall'avviso pubblico di cui all'articolo 2.

3. Il Consulente Esperto può farsi affiancare da un Esperto di una materia specifica.

4. Il Consulente Esperto indica, infine, al Sindaco, i professionisti ritenuti idonei ad assumere l'incarico per la predisposizione e l'esecuzione dei progetti comunali di apprendimento della musica.

Articolo 5

1. L'Amministrazione comunale, nello stipulare secondo la vigente normativa la convenzione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, deve attenersi alle indicazioni approvate dalla Giunta comunale su proposta del responsabile della struttura e del Consulente Esperto di cui all'articolo 4 e comunque al regime di cui agli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice civile.

Articolo 6

1. I professionisti convenzionati parteciperanno, nei limiti consentiti dalle loro disponibilità, a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle attività e dei programmi comunali di apprendimento della musica.

Articolo 7

1. Il Sindaco sulla base delle risultanze e delle indicazioni del Consulente Esperto di cui all'articolo 4 conferisce con proprio atto specifici incarichi professionali – regolati da apposite convenzioni – per l'attuazione dei progetti comunali di apprendimento della musica ai singoli professionisti sulla base di principi e criteri di carattere generale predisposti dal responsabile della struttura e deliberati con proprio atto dalla Giunta comunale.

2. Nel caso che i professionisti risultati idonei in seguito al colloquio di cui all'articolo 4 risultassero insufficienti a soddisfare l'utenza accertata, il Sindaco provvede a stipulare incarichi professionali con professionisti indicati autonomamente dal Consulente Esperto di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8

1. I professionisti devono garantire il conseguimento dei fini previsti dai progetti di apprendimento nella loro interezza secondo i principi di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e 2229 e seguenti del Codice civile.

2. In caso di impedimento, attribuibile a qualsivoglia ragione non imputabile all'Amministrazione comunale, a svolgere le proprie funzioni, temporaneamente, i suddetti devono indicare autonomamente altri professionisti in grado di assicurare le varie fasi progettuali in modo regolare e senza che ciò abbia ad alterare le condizioni contrattuali stabilite, fermo l'onere di comunicazione al Consulente Esperto. In ogni caso i professionisti incaricati sono tenuti a rispondere, nei confronti dell'Amministrazione comunale e del Consulente Esperto, della qualità e dei requisiti dei sostituti. Tali sostituzioni, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 2232 del Codice civile, non devono comunque comportare alcun onere aggiuntivo per il Comune. In tali casi nella notula del professionista incaricato o in separato atto devono indicarsi specificatamente gli estremi del sostituto, il numero delle ore ed il periodo di riferimento in cui è avvenuta la sostituzione; il professionista incaricato, comunque, mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa eventualmente avanzata dal sostituto.

Articolo 9

1. La durata, la struttura, l'articolazione ed il programma dei progetti comunali di apprendimento della musica, il periodo di validità della convenzione professionale, di cui all'articolo 5, nonché i suoi contenuti sono stabiliti, in via generale e nel rispetto della legislazione vigente, dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile strutturalmente competente e in

accordo con il Consulente Esperto in rapporto alle esigenze degli utenti, la cui tutela viene esercitata in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 10

1. I professionisti sono tenuti al rispetto ed alla accettazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

2. Gli stessi professionisti devono, entro il termine di venti giorni dalla stipula del contratto, presentare una loro proposta sulle modalità di realizzazione dei progetti. La proposta deve essere approvata dal Sindaco su parere del Consulente Esperto di cui all'articolo 11. La mancata presentazione nel termine suddetto può comportare l'esercizio del recesso dal rapporto professionale da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 11

1. Al fine di garantire omogeneità di indirizzi e pari condizioni nella qualità del servizio offerto all'utenza, viene prevista, relativamente ai progetti comunali di apprendimento della musica, la figura di un Consulente Esperto in relazione a:

- valutazione dei professionisti ai fini del conferimento dell'incarico professionale attraverso il colloquio di cui all'articolo 4;
- impostazione metodologico-didattica dei progetti e loro rispondenza alle finalità poste dall'Amministrazione comunale;
- verifica e rispondenza delle attività di cui ai progetti-programma;
- raccordo tra i professionisti per la predisposizione e l'esecuzione dei progetti comunali di apprendimento delle diverse discipline musicali e tra questi e l'Amministrazione comunale.

2. Il Consulente Esperto è tenuto a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento. È per altro tenuto a rispondere all'Amministrazione comunale per quanto di sua diretta competenza e responsabilità.

3. Il Consulente Esperto è nominato con specifico atto del Sindaco tra esperti nell'insegnamento della musica, su proposta del Responsabile strutturalmente competente.

4. Compiti e funzioni del Consulente Esperto sono definiti da apposita convenzione professionale stipulata ai sensi degli articoli 2222 e seguenti e dell'articolo 2229 e seguenti del Codice civile, dal Dirigente strutturalmente competente.

Articolo 12

1. La partecipazione ai progetti comunali di apprendimento della musica è vincolata al versamento, da parte dei cittadini interessati, di una quota di iscrizione. Detta quota è divisa in tre rate corrispondenti ai tre periodi dell'attuazione dei progetti di apprendimento: primo periodo 3 novembre - 15 gennaio; secondo periodo 16 gennaio - 31 marzo; terzo periodo 1 aprile - 15 giugno. La prima rata va pagata entro il 15 ottobre e le altre due prima dell'inizio del periodo di riferimento. I cittadini così iscritti che, per documentati motivi non imputabili all'Amministrazione comunale, si trovino nell'impossibilità di poter usufruire del servizio, possono presentare all'Amministrazione comunale entro il 20 ottobre istanza scritta di rimborso della prima rata. Tale richiesta deve contenere su diretta responsabilità dell'interessato, le motivazioni che ostano alla fruizione del servizio, fermo restando che tali motivazioni devono avere carattere di oggettività. Il Sindaco decide in merito con proprio atto. Gli stessi cittadini possono essere esentati dal pagamento delle rate successive, con specifico atto del Sindaco, presentando rinuncia scritta all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre per il secondo periodo ed entro il 15 marzo per il terzo periodo. Per le date, fa fede il timbro postale.

Articolo 13

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Articolo 1.....	pag.	3
Articolo 2.....	»	3
Articolo 3.....	»	4
Articolo 4.....	»	4
Articolo 5.....	»	4
Articolo 6.....	»	4
Articolo 7.....	»	5
Articolo 8.....	»	5
Articolo 9.....	»	5
Articolo 10.....	»	6
Articolo 11.....	»	6
Articolo 12.....	»	6
Articolo 13.....	»	7